



Decreto n° 0248 / Pres.

Trieste, 23 ottobre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI QUALITATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2016, N.21 (DISCIPLINA DELLE POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE).

Firmato da:


DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/10/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 20/10/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visti in particolare, l'articolo 22, comma 7 della legge regionale 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'articolo 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale;

Visto il testo del "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 8 settembre 2017, n. 1666;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -